



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 4/18

Lussemburgo, 18 gennaio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-528/16
Confédération paysanne e a. / Premier ministre e Ministre de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

Secondo l'avvocato generale Bobek, gli organismi ottenuti per mutagenesi sono, in linea di principio, esenti dagli obblighi di cui alla direttiva sugli organismi geneticamente modificati

Gli Stati membri sono liberi di adottare misure che disciplinano siffatti organismi, a condizione che rispettino i principi generali del diritto dell'UE

La «direttiva OGM»¹ disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e la loro immissione in commercio all'interno dell'UE. In particolare, gli organismi oggetto di detta direttiva devono essere autorizzati in seguito ad una valutazione di rischio ambientale. Essi sono soggetti anche ad obblighi di tracciabilità, di etichettatura e di monitoraggio. La direttiva non si applica, comunque, agli organismi ottenuti con talune tecniche di modificazione genetica, come la mutagenesi («la deroga della mutagenesi»). Diversamente dalla transgenesi, la mutagenesi non comporta, in linea di principio, l'inserimento di DNA estraneo all'interno di un organismo vivente. Nondimeno, essa implica una modificazione del genoma di una specie vivente. Le tecniche di mutagenesi hanno reso possibile lo sviluppo di varietà di sementi resistenti a un erbicida selettivo.

La Confédération paysanne è un sindacato agricolo francese che difende gli interessi dei piccoli agricoltori. Unitamente ad altre otto associazioni, ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) avverso la normativa francese di trasposizione della direttiva OGM². Essi sostengono che le tecniche di mutagenesi si sono evolute nel corso del tempo. Prima dell'adozione della direttiva OGM nel 2001, vi erano solamente metodi di mutagenesi tradizionali o casuali che si applicavano *in vivo* a intere piante. Successivamente, il progresso tecnico ha determinato l'emergere di metodi di mutagenesi come quella sito specifica, che consente di giungere a una precisa mutazione in un gene al fine di ottenere, per esempio, un prodotto resistente solamente a determinati erbicidi. Per la Confédération paysanne e le altre associazioni, l'utilizzo di varietà di sementi resistenti a un erbicida ottenute mediante mutagenesi comporta il rischio di gravi danni all'ambiente nonché alla salute umana e animale.

In questo contesto la Corte di giustizia è invitata dal Conseil d'État francese a chiarire l'esatta portata della direttiva OGM, più specificamente l'ambito, la ratio e gli effetti della deroga della mutagenesi, ed a valutarne la validità. La Corte è anche invitata a specificare quale sia il ruolo giocato dal trascorrere del tempo e dall'evolversi della conoscenza tecnica e scientifica sia rispetto all'interpretazione giuridica sia con riguardo alla valutazione di validità della normativa dell'UE, condotte tenendo presente il principio di precauzione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Michal Bobek considera, anzitutto, che **un organismo ottenuto per mutagenesi può costituire un OGM qualora soddisfi i criteri sostanziali stabiliti nella direttiva OGM**.³ Egli osserva che tale direttiva non richiede

¹ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 2001, L 106, pag. 1).

² Tale normativa esenta gli organismi ottenuti per mutagenesi dagli obblighi che si applicano agli OGM.

³ V. articolo 2, paragrafo 2, della direttiva OGM, il quale definisce come OGM «un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale». Tale disposizione prevede inoltre che, ai fini di detta definizione: a) una

l'inserimento di DNA estraneo in un organismo affinché quest'ultimo sia qualificato come OGM, ma solamente che il materiale genetico sia stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura. Il carattere aperto di tale definizione consente di includere organismi ottenuti con metodi diversi dalla transgenesi all'interno della definizione di OGM. Inoltre, sarebbe illogico esentare taluni organismi ottenuti per mutagenesi dall'applicazione della direttiva se questi ultimi non potessero, prima di tutto, essere qualificati come OGM.

L'avvocato generale esamina poi se la deroga della mutagenesi prevista nella direttiva OGM includa *tutte* le tecniche di mutagenesi o solamente *alcune*. A suo parere, la sola distinzione pertinente che andrebbe operata al fine di chiarire l'ambito di applicazione della deroga della mutagenesi consiste nella precisazione di cui all'allegato I B della direttiva OGM, vale a dire se tale tecnica «comporti l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante mutagenesi o fusione cellulare di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali». Ne consegue che **le tecniche di mutagenesi sono esentate dagli obblighi della direttiva OGM a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di OGM diversi da quelli prodotti con uno o più metodi elencati nell'allegato I B.**

L'avvocato generale evidenzia che né il contesto storico, né la logica interna della direttiva OGM suffragano l'affermazione secondo la quale il legislatore dell'UE intendeva esentare solamente le tecniche di mutagenesi *sicure* quali si prospettavano nel 2001. Egli considera che una categoria generica etichettata come «mutagenesi» dovrebbe logicamente ricomprendere tutte le tecniche che, al momento dato, rilevano per la fattispecie in questione, intese come facenti parte di tale categoria, comprese anche le nuove.

L'avvocato generale esamina poi se gli Stati membri possano effettivamente oltrepassare la direttiva OGM e decidere se assoggettare gli organismi ottenuti per mutagenesi agli obblighi stabiliti dalla medesima o a norme puramente nazionali. Egli è del parere che, inserendo la deroga della mutagenesi, il legislatore dell'UE non abbia inteso disciplinare tale questione a livello europeo. Di conseguenza, tale spazio resta libero e, a condizione che **gli Stati membri** rispettino i loro obblighi complessivi derivanti dal diritto dell'UE, essi **possono legiferare sugli organismi ottenuti per mutagenesi.**

Relativamente alla **validità della deroga della mutagenesi**, l'avvocato generale riconosce che il legislatore ha l'obbligo di mantenere la sua normativa ragionevolmente aggiornata. Tale dovere diventa fondamentale rispetto a settori e questioni cui si applica il principio di precauzione, di modo che la validità di una misura di diritto dell'UE quale la direttiva OGM non va valutata esclusivamente con riferimento ai fatti e alle conoscenze correnti al momento dell'adozione di tale misura, bensì anche in relazione al dovere di mantenere la normativa ragionevolmente aggiornata.

Comunque, **l'avvocato generale non ravvisa motivi derivanti dal dovere generale di aggiornare la normativa, rafforzato nel presente caso dal principio di precauzione, che potrebbero incidere sulla validità della deroga della mutagenesi.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate in un allegato; b) le tecniche elencate in un altro allegato non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106